



**Nota dell'Unione Generale del Lavoro in merito all'Atto di governo n. 160, in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità e per l'adeguamento della normativa nazionale**

Il provvedimento si rende necessario al fine di recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2022/2464, la quale, per la tematica trattata, vale a dire la rendicontazione societaria di sostenibilità, appare assolutamente centrale per una serie di ragioni che investono direttamente il mondo del lavoro. La decisione dell'Unione europea di procedere a passi spediti verso una sempre maggiore neutralità ambientale, anticipando di molto quanto fatto dalle altre grandi economie mondiali, se, da una parte, è un elemento di valutazione positiva del forte impegno dei Paesi europei per mettere in campo azioni di contrasto ai cambiamenti climatici, dall'altra, presenta conseguenze potenzialmente anche negative sui livelli occupazionali. Ad oggi, nessuno è in condizione di dire con assoluta certezza quali saranno i livelli occupazionali a cinque o dieci anni e, soprattutto, quale sarà la capacità di riassorbire il personale con professionalità obsolete.

Il tema della sostenibilità è quindi decisivo, è, però, fondamentale che esso venga esplicitato in tutte le sue diverse sfaccettature, guardando, ad esempio, agli investimenti sulle infrastrutture, alla razionalizzazione della catena delle forniture, al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro del personale e delle popolazioni residenti nelle aree limitrofe ad eventuali stabilimenti produttivi, al miglioramento della capacità di resilienza davanti a possibili choc.

È indubbio che ogni azione, di per sé, non è neutra, per cui è fondamentale che la rendicontazione societaria di sostenibilità sia accompagnata dalla piena attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, sul diritto dei lavoratori dipendenti di partecipare, nei modi previsti dalla legge, alla gestione delle imprese.

Il comma 6 dell'articolo 3 del presente decreto legislativo andrebbe, quindi, rafforzato in maniera sensibile, in quanto l'attuale previsione, che introduce un livello di informazione che appare non sufficiente perché non circostanziato in maniera puntuale e perché non accompagnato da una sanzione mirata in caso di mancato rispetto da parte dell'azienda del precetto. Nell'ottica di favorire la partecipazione dei lavoratori, l'adozione di modelli di sostenibilità dovrebbe essere oggetto di un confronto preventivo fra l'azienda e le rappresentanze sindacali, al fine di valutare le migliori pratiche per accompagnare l'impresa e il suo personale nel percorso di transizione produttiva.

Fra gli elementi che dovrebbero ritrovarsi all'interno di una puntuale rendicontazione di sostenibilità, vi è sicuramente una corretta evidenziazione di tutta la catena del valore, soprattutto nelle imprese che si riforniscono di materie prime o che realizzano parte della produzione al di fuori dei confini nazionali ed



europei, al fine di scongiurare qualsiasi forma di lavoro sottopagato e non rispettoso delle regole contrattuali applicate in Italia e nel Paese di vendita del prodotto finito. Lo stesso principio andrebbe applicato anche per verificare il rispetto della regole in caso di appalto e di subappalto e con particolare riferimento ai settori produttivi maggiormente esposti al fenomeno dell'interposizione illecita di manodopera, compresa la sua variante maggiormente impattante del caporalato.

Da ultimo si evidenzia la necessità di puntualizzare la disciplina che si applica alle imprese di Paesi terzi, di rafforzare in maniera significativa l'obbligo di pubblicità previsto all'articolo 6 che, per come configurato adesso (il riferimento al solo sito internet è, ad esempio, insufficiente), rischia di vanificare l'essenza stessa del provvedimento e di limitare fortemente le ipotesi di esonero dall'obbligo di produrre la rendicontazione societaria di sostenibilità (articolo 7).